

CAMERA DEI DEPUTATI N. 841

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRACCHIA, AULETA, BELLOCCHIO, VISCO

Presentata il 15 luglio 1987

Estensione ai dottori commercialisti ed ai ragionieri collegiati del diritto di astenersi dal testimoniare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce, sia nella relazione introduttiva che nell'articolato, il progetto di legge n. 4180 presentato il 14 novembre 1986 dal gruppo del PCI e che è stato caducato dall'interruzione della IX Legislatura. Il deputato Varese Antoni, primo firmatario della proposta n. 4180 iniziava la sua relazione ricordando che il nostro ordinamento prevede l'obbligo per ogni cittadino di deporre (articolo 348 del codice di procedura penale).

Peraltro la facoltà a sottrarsi da tale obbligo è consentita agli avvocati e procuratori legali, ai medici, all'ordine sacerdotale (articolo 351 del codice di procedura penale), nonché ai consulenti del lavoro (questi ultimi in forza della legge 11 gennaio 1979, n. 12), in ragione della loro attività professionale e, com'è ovvio,

limitatamente alle notizie conosciute nell'esercizio della professione, sempreché il giudice ritenga fondata la richiesta di astensione.

Allo stato la stessa facoltà non è riconosciuta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri collegiati ed è questo il motivo che ispira la presente iniziativa legislativa diretta a rimuovere una differenza in alcune condizioni professionali oggi superata e contraria all'ordinamento.

Non può, infatti, correttamente ritenersi che l'articolo 351 del codice di procedura penale attenga esclusivamente alla tutela della difesa processuale propria dei procuratori legali. Ostanto a ciò sia i lavori preparatori sia l'estensione a categorie professionali che non esercitano la difesa processuale quali i notai, i medici, i consulenti del lavoro.

È appena il caso di aggiungere che il segreto professionale è consentito agli avvocati e procuratori legali per l'intera attività professionale ordinariamente esercitata, compresa quella di consulenza fiscale, che è specifica dei dottori commercialisti e dei ragionieri collegiati e che, come tale, deve essere assistita da identica tutela. Se così non si prevedesse, si determinerebbe un diverso trattamento per l'esercizio di eguale attività.

Ne può opporsi che questa ulteriore estensione della deroga dell'obbligo di testimoniare possa costituire lesione del pubblico interesse. Quest'ultimo è infatti

tutelato dallo stesso articolo 351 del codice di procedura penale che sottopone la dichiarazione di astensione dalla deposizione alla valutazione del giudice sia per quanto concerne la sua fondatezza, sia quando attiene alla indispensabilità eventuale della deposizione medesima in ordine alla definizione del processo.

In conclusione la tutela del segreto professionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri collegiati è rispondente alla funzione loro assegnata dall'ordinamento e rafforza il diritto costituzionalmente garantito di difesa del cittadino.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei loro confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura penale ».

2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei loro confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura penale ».